

Approvazione delle proposte di modifica dei criteri di selezione

OdG 4 Comitato di sorveglianza – Bologna, 2 dicembre 2025



Proposte di modifica e relative motivazioni

Integrazione e modifiche del documento *Metodologia e criteri di selezione delle operazioni*

L'integrazione riguarda la definizione dei criteri di selezione relativi alla nuova azione 2.11.1 *Recupero e incremento del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e di Edilizia Residenziale Sociale (ERS)*

L'approvazione dei criteri di selezione dell'azione 2.11 resta comunque subordinata all'approvazione del Programma da parte della Commissione Europea

Azione 2.11.1 Recupero e incremento del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e di Edilizia Residenziale Sociale (ERS)

Criteri applicabili a livello di procedura di attuazione (bando o manifestazione di interesse)

Coerenza con i principi della Direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia

Assenza di parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni

Coerenza con le pertinenti condizioni abilitanti

Criteri di ammissibilità sostanziale	Criteri di valutazione
<ul style="list-style-type: none"> • Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivo specifico del Programma Regionale • Attestazione di Prestazione Energetica - APE ex-ante valido e registrato sul SACE, e dell'APE simulato ex-post, ai sensi della D.G.R. n. 1275/2015 e ss.mm. "Approvazione delle disposizioni regionali in materia di Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici - Certificazione energetica - (art. 25-ter L.R. n. 26/2004 e ss.mm.) • Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060 • Coerenza con gli strumenti urbanistici dei Comuni • Coerenza con i principi del Nuovo Bauhaus Europeo (NEB) • Rispetto del principio del DNSH • Garanzia di immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture. Ai sensi degli Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027 del DPCoe - MASE – JASPERS, 9 ottobre 2023, il criterio si applica esclusivamente qualora i progetti prevedano la realizzazione di nuovi edifici e/o per “ristrutturazioni importanti” che, in coerenza con quanto definito nel Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD16), sono da considerarsi quelle che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio • (E' in corso una verifica sull'applicabilità del criterio nel caso gli interventi riguardino alloggi piuttosto che edifici) 	<p>Qualità tecnica dell'operazione proposta in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intensità della domanda di affitto a costi accessibili • Localizzazione degli alloggi rispetto ai sistemi di trasporto e/o servizi locali • Tempi di ristrutturazione • Interventi che contribuiscono al miglioramento energetico e alla decarbonizzazione <p>Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • economicità della proposta (rapporto tra canone di locazione ottenibile e costo di ristrutturazione) • valori del mercato della locazione • sostenibilità finanziaria (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti)

Azione 2.2.3 Sostegno allo sviluppo di comunità energetiche

Metodologia e criteri di selezione delle operazioni

Modifiche	Motivazioni
Eliminare il criterio di valutazione “Modello di gestione previsto per la comunità energetica”	Il criterio per la valutazione del contributo è fuorviante. Non esiste un modello gestionale in assoluto migliore di altri. Le comunità energetiche possono adottare qualsivoglia modello legale e di gestione e definirlo in modo puntuale in base alle differenti caratteristiche della stessa.
Sostituire il criterio di valutazione “Capacità di aggregazione e coinvolgimento dei soggetti partecipanti alla comunità” con il criterio “Dimensione della Comunità in termini di componenti”	<ul style="list-style-type: none">• Il FESR ha la finalità primaria di sostenere investimenti e l’inserimento anche i singoli membri della CER tra i beneficiari. Il criterio relativo alla capacità di aggregazione risulta inefficace a valorizzare la dimensione e l’impatto della CER sul territorio in cui opera. Risulta più chiaro e misurabile un criterio che guarda alla numerosità della CER• In fase di avvio del Programma non esistevano CER sul territorio e occorre intervenire sulla fase di start up. Oggi esistono numerose CER sul territorio e la priorità è quella di supportarle nell’aumentare il numero di membri.

Modifiche	Motivazioni
Sostituire il criterio di valutazione “Capacità del progetto di contribuire alla neutralità carbonica” con il criterio “Capacità del progetto di produrre e accumulare energia da fonti rinnovabili”.	La finalità del criterio è analoga: valutare l’impatto in termini di incremento di produzione di energia pulita tuttavia, l’applicazione del criterio attualmente previsto, necessita dell’applicazione di un fattore di conversione tra l’energia da FER prodotta e la conseguente riduzione di emissioni generata. La metodologia utilizzata dai beneficiari per tale conversione talvolta è differente e può produrre asimmetrie nella valutazione.

Modifiche	Motivazioni
Sostituire il criterio di premialità “Comunità energetiche situate in aree montane ed interne del territorio regionale ...” con il criterio “Comunità energetiche con impianti situati in aree montane ed interne del territorio regionale ...”	Considerato che le CER sono per loro natura soggetti diffusi, con sede legale diversa dall’ubicazione dei diversi impianti e delle sedi legali e degli impianti dei singoli membri, tale modifica è necessaria perché consente di chiarire quale elemento deve essere valorizzato ai fini dell’assegnazione della premialità in oggetto e precisare che la premialità è riconosciuta all’impianto collocato in area interna o montana, anche se la CER ha sede legale altrove e non viceversa, nel caso in cui sia finanziata la realizzazione e installazione di impianti.



GRAZIE!

Per informazioni

<https://fesr.regione.emilia-romagna.it/>